

5 marzo 2004

## **SERVIZIO MILITARE DI LEVA**

### **Dispensa dagli obblighi di leva per particolari responsabilità lavorative – DM 30-12-2003**

Precedenti: Notiziario on line n. 15 del 22 aprile 2003, Lavoro e Previdenza,  
[http://www.ui.biella.it/notiziario/tmp/Ham5dHLP15\\_104.pdf](http://www.ui.biella.it/notiziario/tmp/Ham5dHLP15_104.pdf)

#### **1. LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

L'art. 7, comma 3, DLGT 30 dicembre 1997, n. 504 definisce le condizioni che possono consentire la dispensa dal servizio di leva laddove si prevedano eccedenze rispetto alle esigenze di incorporazione.

Tra le condizioni per le quali può essere concessa la dispensa, è prevista anche l'ipotesi della sussistenza di "difficoltà economiche o familiari" ovvero "particolari responsabilità lavorative".

La concreta individuazione delle condizioni per la dispensa è stata stabilita dal Ministero della Difesa con DM 30 dicembre 2003, di cui illustriamo di seguito il contenuto.

#### **2. IL NUOVO DECRETO DEL MINISTERO DELLA DIFESA**

Il DM 30 dicembre 2003, che abroga e sostituisce il DM 13 marzo 2003 (cfr. Notiziario on line n. 15 del 22 aprile 2003, Lavoro e Previdenza, [http://www.ui.biella.it/notiziario/tmp/Ham5dHLP15\\_104.pdf](http://www.ui.biella.it/notiziario/tmp/Ham5dHLP15_104.pdf)), ridefinisce, le condizioni di difficoltà economiche o di particolari responsabilità lavorative in presenza delle quali può essere richiesta la dispensa dal servizio di leva.

In particolare, relativamente alle "particolari responsabilità lavorative", il nuovo decreto tiene conto delle modifiche normative introdotte dalla "riforma Biagi".

Le nuove condizioni sono:

- a) appartenere a famiglia che, con la partenza alle armi dell'arruolato, produttore di reddito, verrebbe a perdere i necessari mezzi di sussistenza;
- b) situazioni debitorie ereditate o dichiarazioni di fallimento di attività dei genitori ovvero situazioni debitorie conseguenti a dichiarazioni di fallimento connesse all'avvio o alla conduzione di attività economica di cui l'interessato sia il titolare;
- c) figlio di militare deceduto durante il servizio militare ovvero figlio o fratello di militare in congedo o in riforma per ferite o infermità contratte in servizio e per causa di servizio limitatamente alla prima e seconda categoria di invalidità di cui alla tabella A allegata al DPR 30 dicembre 1981, n. 834, compresi gli equiparati a dette categorie;
- d) orfano di entrambi i genitori, con funzioni di capofamiglia, con germani maggiorenni a carico;
- e) appartenente a famiglia di cui altri due figli abbiano prestato o prestino servizio militare;
- f) primo o altro figlio di genitore caduto nello svolgimento di attività di lavoro o di deceduto per l'aggravarsi delle infermità contratte per tali cause;

5 marzo 2004

- g) primo o altro figlio di genitore invalido per servizio o del lavoro di prima e seconda categoria di invalidità di cui alla tabella A allegata al DPR 30 dicembre 1981, n. 834, compresi gli equiparati a dette categorie;
- h) figlio o fratello di vittima della criminalità organizzata, riconosciuto tale con atti formali della pubblica amministrazione;
- i) appartenente a famiglia di cui un convivente sia affetto da grave malattia invalidante che richieda cure onerose, sia economiche sia di assistenza fisica e morale;
- l) datore di lavoro da almeno nove mesi che, per soddisfare gli obblighi di leva, sia costretto al licenziamento del personale dipendente e a chiudere l'attività;
- m) destinatario di una proposta di assunzione:
  - con contratto a tempo indeterminato e a tempo pieno;
  - con contratto a tempo indeterminato e a tempo pieno, di cui all'art. 20 DLGT n. 273/2003, stipulato tra il somministratore e il lavoratore;
  - con contratto di inserimento di cui all'art. 54 del DLGT n. 276/2003, che preveda, alla data della presentazione della domanda, l'espletamento di almeno dodici mesi di attività lavorativa;
  - già titolare di un contratto a tempo determinato e a tempo pieno che preveda, alla data della presentazione della domanda, l'espletamento di almeno dodici mesi di attività lavorativa nella tipologia di formazione e lavoro o in quella di apprendistato, di cui all'art. 48 del DLGT n. 276/2003,

### 3. LA DISPENSA DALLA LEVA PER MOTIVI DI LAVORO

Il nuovo decreto lascia sostanzialmente inalterate le ipotesi per le quali è possibile ottenere la dispensa, tenendo conto delle norme sul mercato del lavoro introdotte dalla "riforma Biagi".

Per le ipotesi di una proposta di lavoro nelle tipologie sopra indicate, resta confermato che l'assunzione deve avvenire entro il termine perentorio di **novanta giorni** dalla data di presentazione della domanda. **In ogni caso l'assunzione deve avvenire non oltre il termine perentorio di quindici giorni dalla data di notifica del provvedimento di dispensa.**

Il nuovo decreto ministeriale conferma inoltre che l'efficacia del provvedimento di dispensa resta subordinato alla permanenza del rapporto di lavoro.

Infatti l'interessato, entro il termine perentorio compreso tra il duecentodecimo e il duecentosettantesimo giorno dall'inizio del rapporto, deve presentare la certificazione che comprovi la vigenza del contratto di lavoro in corso. In mancanza, la dispensa rimane priva di efficacia e il cittadino viene avviato al servizio di leva.

Il nuovo decreto ribadisce inoltre che se la domanda di dispensa, già inoltrata e respinta, viene ripresentata per lo stesso titolo, il cittadino non può beneficiare della sospensione dell'avviamento alla leva, nelle more della decisione.

Infine, il decreto dispone che, a parità di condizioni, verrà data precedenza a coloro nei cui confronti ricorrono più condizioni.